

Prerequisiti per adottare

L'art. 6 della legge n.149/01 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante: "Disciplina dell'Adozione e dell'Affidamento dei Minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" stabilisce che:

Art.6 – 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare".

3.L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando".

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati , qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei propri bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.".

L'Italia è tra i paesi firmatari della Convenzione de L'Aia i cui principi ispiratori e regole procedurali sono stati poi recepiti nel nostro ordinamento con la Legge di ratifica 31 dicembre 1998 n. 476, entrata in vigore in Italia e a livello internazionale il 1 maggio 2000.

Mehala persegue fermamente il principio secondo cui il supremo interesse del minore deve essere il criterio che guida le scelte degli interventi proposti in suo favore, nel caso di ricorso all'adozione internazionale questa deve essere proposta solo in mancanza di valide soluzioni da ricercarsi a livello locale.